



COMUNE DI CABIATE  
PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **Febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, tenutasi a PORTE CHIUSE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.
TAGLIABUE MARIA PIA	X	
SEVESO VIVIANA	X	
COLOMBINI PIER GIORGIO	X	
BOLIS ROSA MARIA		X
GALLIANI ANDREA	X	
FELLEGGARA GIOVANNI	X	
BONFANTI DANIELE	X	
TRABUIO MAURIZIO	X	
SCALABRIN COSETTA	X	
VILLA ISAIA	X	
GIUSSANI MARTINA	X	
CONTRINO GASPARE	X	
MAURI MARCO	X	

**Totale 12 1**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **PEDACE Dott. Pasquale** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott.ssa **TAGLIABUE Maria Pia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – ANNO 2020**

UDITA la discussione come riportata nel verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2020;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine di cui all'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che il piano finanziario Tari 2020 è atto propedeutico obbligatorio all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è stato redatto sulla base della vigente normativa in materia;

VISTO il decreto legge 124/2019 in particolare l'articolo 1 comma 683-bis convertito in legge 157/2019 che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di Tari relativamente alle modalità di misurazione e al termine di deliberazione delle tariffe. A seguito però dell'esigenza manifestata dai Comuni e dai gestori incaricati del servizio rifiuti di disporre di un maggior lasso di tempo, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2019, per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l'acquisizione ed elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni necessari per l'adempimento delle prescrizioni contenute dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) N. 443 E 444 e su sollecitazione di ANCI è stato approvato un emendamento che sposta al 30 aprile, l'approvazione di un "nuovo" piano finanziario secondo le indicazioni dell'Autorità di Regolazione e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

VISTO che il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, può prevedere l'adozione dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle del medesimo allegato 1 del succitato regolamento allegato al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

CONSIDERATO che il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

RITENUTO opportuno, per contrastare la perdita di negozi qualificati avvenuta nel corso degli anni, di intraprendere, per quanto possibile, una linea di sostegno al commercio locale prevedendo:

- una riduzione del 50% della Tari per tutte le attività tipicamente di vicinato, compresi i negozi di parrucchiere;
- l'introduzione di un'esenzione totale della Tari per le nuove attività o le riaperture di negozi di vicinato e di attività artigianali, con immobili accatastati in categoria C/3, escluse le rivendite di cibi d'asporto già sufficientemente presenti sul territorio;

- un'esenzione del 100% della Tari per i locali di somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di tabacchi che abbandonano o che non hanno mai avuto sistemi di gioco d'azzardo (slot-machine, gratta e vinci ecc.);
- una maggiorazione del 50% alla tariffa ordinaria della Tari per locali di somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di tabacchi che abbiano installato al loro interno apparecchi per il gioco con denaro (slot-machine) al fine di voler osteggiare la cultura del gioco d'azzardo e di destinare la maggior entrata ad iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;

VISTO il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per una copertura integrale dei costi;

VISTA l'allegata proposta di adozione di conferma delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate in conformità del piano finanziario (all. 1) e delle informazioni sulle utenze desumibili dalle banche dati tributarie a copertura totale dei costi del servizio sui rifiuti;

VALUTATO di finanziare la minore entrata derivante dalle agevolazioni applicate con fondi propri di bilancio al fine di assicurare comunque la copertura integrale dei costi a sostegno dei costi di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

VISTO il comma 688 della Legge 147/2013, e s.m.i., in cui si stabilisce che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. N. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso comma 88 della Legge n. 147/2013, il Comune può stabilire le rate di scadenza della TARI, fissate, per il Comune di Cabiato in numero di tre, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2020, il 30 settembre 2020 e il 30 novembre 2020 in modo differenziato rispetto alle scadenze della NUOVA IMU;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole espresso ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed Informatica circa la regolarità contabile della proposta e il parere del Responsabile dell'Area Tributi, Commercio, Servizi Demografici e Istruzione circa regolarità tecnica della proposta;

CON il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge:

favorevoli: n. 08  
contrari: n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri)  
astenuiti: n. 0

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il piano finanziario per l'anno 2020 che è allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1);

2. di confermare l'articolazione tariffaria per le diverse categorie di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegata documentazione (all. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020;
3. di ridurre la Tari del 50% a tutti gli esercizi di vicinato e i negozi di parrucchiere;
4. di introdurre un'esenzione totale della Tari per le nuove attività o le riaperture di negozi di vicinato e di attività artigianali, con immobili accatastati in categoria C/3, escluse le rivendite di cibi d'asporto già sufficientemente presenti sul territorio;
5. un'esenzione del 100% della Tari per i locali di somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di tabacchi che abbandonano o che non hanno mai avuto sistemi di gioco d'azzardo (slot- machine, gratta e vinci ecc.);
6. di confermare la maggiorazione del 50% sulla tariffa ordinaria riferita agli esercizi pubblici e rivendite tabacchi che abbiano al loro interno delle slot-machine;
7. di destinare la maggior entrata derivante dall'applicazione della maggiorazione ad iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
8. di finanziare la minore entrata derivante dalle agevolazioni applicate con fondi propri di bilancio al fine di assicurare comunque la copertura integrale dei costi a sostegno dei costi di gestione dei rifiuti;
9. di incaricare il Responsabile dell'Area Tributi, Commercio, Servizi Demografici e Istruzione a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cabiato.

Con separata votazione, espressa nei modi e forme di legge, dal seguente risultato:

favorevoli: n. 08

contrari: n. 04 (Villa, Contrino, Giussani e Mauri)

astenuti: n. 0

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, attesa l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

dott.ssa TAGLIABUE Maria Pia

*Firmato digitalmente*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

PEDACE Dott. Pasquale

*Firmato digitalmente*